

IRAP – Prima udienza della Corte di Giustizia UE – Modelli per richiedere il rimborso

19 Novembre 2004

è disponibile in allegato la **Relazione della prima udienza** tenutasi il 16 novembre u.s. presso la Corte di Giustizia Europea chiamata a pronunciarsi (causa C-475/03) sulla compatibilità dell'IRAP con la VI Direttiva IVA (art. 33 direttiva n. 77/388 Cee), che vieta agli Stati membri la possibilità di introdurre "qualsiasi imposta, diritto e tassa che abbia il carattere di imposta sulla cifra d'affari" al pari dell'IVA (cfr. Circolare Confindustria n.18187 del 16 novembre 2004).

Nell'ambito di questa prima udienza, sono state sentite le parti interessate alla questione sollevata davanti alla Corte UE dalla Commissione Tributaria di Cremona, chiamata a pronunciarsi su una causa tra la Banca Popolare di Cremona ed il locale ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

In particolare, dalla Relazione emerge come la Commissione Tributaria di Cremona abbia rilevato che l'IRAP, sia pure con procedimento diverso da quello dell'IVA, colpisce il valore netto derivante dall'attività produttiva, ossia il valore netto "aggiunto" al prodotto dal produttore e può essere, quindi, sostanzialmente considerata come un'imposta sul valore aggiunto. Pertanto, la stessa Commissione Tributaria ha sottoposto alla Corte UE la questione circa la compatibilità dell'IRAP con la VI Direttiva IVA che, come detto, vieta agli Stati membri di istituire qualsiasi tributo che abbia il carattere di imposta sulla cifra d'affari.

Tra le soluzioni proposte emerge, inoltre, come la Commissione Europea abbia risposto alla questione affermando che «L'articolo 33 della [sesta direttiva] osta all'introduzione e al mantenimento di un'imposta avente le caratteristiche dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) italiana.....».

Di contro, il Governo italiano suggerisce alla Corte di rispondere alla questione dichiarando, in sostanza, la compatibilità dell'IRAP con la normativa comunitaria.

A breve, l'Avvocato generale, sulla base di quanto esposto dalle parti nel corso dell'udienza, elaborerà le proprie conclusioni che, comunque, non sono vincolanti ai fini della sentenza definitiva.

Qualora la Corte di Giustizia dovesse dichiarare l'incompatibilità dell'IRAP con la normativa comunitaria, il versamento del tributo non sarebbe più obbligatorio per l'avvenire.

Per quanto riguarda i versamenti effettuati negli anni precedenti, la Corte potrebbe stabilire che il diritto al rimborso:

1. sia riconosciuto in relazione a tutti i versamenti già effettuati, previa istanza di rimborso entro il termine previsto dalla normativa italiana (48 mesi dal versamento);
2. non venga riconosciuto, valendo l'incompatibilità solo per i versamenti successivi alla pronuncia;
3. sia limitato ai soli contribuenti che ne abbiano già fatto richiesta al momento del deposito della sentenza.

Nell'ipotesi in cui la Corte dovesse riconoscere il diritto al rimborso ai soli contribuenti che abbiano inoltrato le istanze di rimborso (ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 602/1973), tali istanze per essere valide dovranno:

- essere inoltrate entro il termine di 48 mesi dalla data del versamento del tributo;
- contenere, tra le motivazioni, quella della incompatibilità con la VI Direttiva IVA;
- essere inoltrate entro la data del deposito della sentenza della Corte di Giustizia.

L'istanza di rimborso, che anche per motivi precauzionali si suggerisce di inoltrare in ogni caso, deve essere presentata all'ufficio locale competente dell'Agenzia delle Entrate, ovvero alla Regione, se quest'ultima con legge regionale ha assunto la competenza diretta di gestione del tributo.

Si richiama, pertanto, l'attenzione sulla necessità da parte delle Associazioni Territoriali aderenti al sistema ANCE di verificare, caso per caso, l'esistenza di una legge regionale che abbia demandato alle Regioni l'attività di accertamento, liquidazione, riscossione e di contenzioso, nonché l'esistenza di una eventuale convenzione con l'Agenzia delle Entrate.

A tal proposito, si allegano **i due modelli di istanza di rimborso** IRAP, da indirizzare all'Agenzia delle Entrate ovvero alla Regione integrati con l'indicazione dei dati della denominazione, ragione sociale e del codice fiscale dell'impresa richiedente.

La decisione della Corte potrebbe pervenire già entro la fine dell'anno.

[4051-modelli di istanza di rimborso .pdf](#)[Apri](#)

[4051-Relazione della prima udienza .pdf](#)[Apri](#)

[4051-modelli di istanza di rimborso .pdf](#)[Apri](#)